



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 febbraio 2014
(OR. en)**

**6677/14
ADD 1**

COWEB 23

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	14 febbraio 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 75 final - Allegato 1
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 75 final - Allegato 1.

All.: COM(2014) 75 final - Allegato 1

Bruxelles, 14.2.2014
COM(2014) 75 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

Allegato

PROTOCOLLO

dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

in appresso "gli Stati membri", e

L'UNIONE EUROPEA e LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in appresso "l'Unione europea",

da un lato, e

LA REPUBBLICA DI SERBIA, in appresso "la Serbia",

dall'altro,

vista l'adesione della Repubblica di Croazia (in appresso "la Croazia") all'Unione europea il 1° luglio 2013,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Serbia, dall'altra (in appresso "l'ASA"), è stato firmato a Lussemburgo il 29 aprile 2008 ed è entrato in vigore il 1° settembre 2013.
- (2) Il trattato relativo all'adesione della Croazia all'Unione europea (in appresso "il trattato di adesione") è stato firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011.
- (3) Il 1° luglio 2013 la Croazia ha aderito all'Unione europea.
- (4) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Croazia, l'adesione della Croazia all'ASA è approvata tramite un protocollo al medesimo.

- (5) Ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 3, dell'ASA, si sono svolte consultazioni per tener conto dei reciproci interessi dell'Unione europea e della Serbia sanciti nell'accordo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

SEZIONE I

PARTI CONTRAENTI

Articolo 1

La Croazia è parte dell'ASA e adotta e prende atto, alla stregua degli altri Stati membri dell'Unione europea, del testo dell'accordo, nonché delle dichiarazioni comuni e delle dichiarazioni unilaterali allegate all'atto finale firmato lo stesso giorno.

ADEGUAMENTI DEL TESTO DELL'ASA, COMPRESI I RELATIVI ALLEGATI E PROTOCOLLI

SEZIONE II

PRODOTTI AGRICOLI

Articolo 2

Concessioni dell'Unione europea relative ai prodotti agricoli

All'articolo 26, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. A decorrere dall'entrata in vigore del protocollo del presente accordo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea, l'Unione europea concede l'accesso in franchigia doganale per le importazioni nell'Unione europea dei prodotti delle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata, originari della Serbia, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 181 000 t (peso netto)."

Articolo 3

Concessioni della Serbia relative ai prodotti agricoli

1. All'articolo 27, è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

"A decorrere dall'entrata in vigore del protocollo del presente accordo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea, la Serbia applica i dazi doganali relativi alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari dell'Unione europea nell'ambito dei quantitativi indicati, elencati all'allegato III (e)."

2. L'allegato I del presente protocollo è aggiunto come allegato III (e) dell'ASA e forma parte integrante di detto accordo.

Articolo 4

Concessioni dell'Unione europea relative ai prodotti della pesca

1. All'articolo 29, è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

"3. A decorrere dall'entrata in vigore del protocollo del presente accordo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea, l'Unione europea aumenta di 26 t il volume del contingente tariffario annuo per le importazioni di carpe di cui all'allegato IV dell'ASA."

2. All'articolo 29, è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

"4. A decorrere dall'entrata in vigore del protocollo del presente accordo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea, l'Unione europea apre un contingente tariffario in franchigia doganale per le importazioni di prodotti della sottovoce SA 1604 entro un limite annuo di 15 t. Alle importazioni che eccedono i contingenti viene applicata un'aliquota del 70% del dazio NPF. "

Articolo 5

Concessioni della Serbia relative ai prodotti della pesca

1. All'articolo 30, è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

"3. A decorrere dall'entrata in vigore del protocollo del presente accordo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea, la Serbia apre un contingente tariffario per le importazioni di carpe vive (*Cyprinus carpio*, *Carassius carassius*, *Ctenopharyngodon idellus*, *Hypophthalmichthys* spp., *Cirrhinus* spp., *Mylopharyngodon piceus*) del codice NC 0301 93 00 cui viene applicata un'aliquota del 10% entro un contingente annuo di 20 t. Alle importazioni che eccedono i contingenti viene applicata un'aliquota del 60% del dazio NPF."

Articolo 6

Concessioni della Serbia relative ai prodotti agricoli trasformati

L'allegato II del presente protocollo è aggiunto come allegato II bis del protocollo 1 dell'ASA e forma parte integrante di detto accordo.

Articolo 7

Protocollo sui vini e sulle bevande alcoliche

Il paragrafo 1 dell'allegato I del protocollo 2 riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e vini aromatizzati di cui all'articolo 28 dell'ASA è sostituito dal testo indicato nell'allegato III del presente protocollo.

SEZIONE III

NORME DI ORIGINE

Articolo 8

L'allegato IV del protocollo 3 dell'ASA è sostituito dal testo di cui all'allegato IV del presente protocollo.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

SEZIONE IV

Articolo 9

Prova dell'origine e cooperazione amministrativa

1. Le prove dell'origine debitamente rilasciate dalla Serbia o dalla Croazia nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi in vigore tra loro sono reciprocamente accettate a condizione che:

- a) l'acquisizione di tale origine conferisca il diritto al trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute nell'ASA;
- b) la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati al più tardi il giorno precedente la data dell'adesione;
- c) la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data dell'adesione.

Qualora le merci siano state dichiarate per l'importazione in Serbia o in Croazia prima della data dell'adesione e nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi applicabili in quel momento tra la Serbia e la Croazia, la prova dell'origine rilasciata a posteriori nell'ambito di tali accordi o regimi può ugualmente essere accettata purché venga presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data dell'adesione.

2. La Serbia e la Croazia possono mantenere le autorizzazioni mediante le quali è stato concesso lo status di "esportatore autorizzato" nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi tra loro applicati, a condizione che:

- a) una siffatta disposizione figuri anche nell'accordo concluso, prima della data di adesione della Croazia, tra la Serbia e l'Unione europea e
- b) gli esportatori autorizzati applichino le norme di origine in vigore nel quadro di tale accordo.

Entro un anno dalla data di adesione della Croazia, tali autorizzazioni devono essere sostituite da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni dell'ASA.

3. Le richieste di controllo a posteriori di prove dell'origine rilasciate nel quadro degli accordi preferenziali o dei regimi autonomi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono accettate dalle autorità doganali competenti della Serbia e della Croazia nei tre anni successivi al rilascio delle prove in questione e possono essere presentate da tali autorità nei tre anni successivi all'accettazione della prova dell'origine fornita loro a corredo della dichiarazione di importazione.

Articolo 10

Merci in transito

1. Le disposizioni dell'ASA sono applicabili alle merci esportate dalla Serbia in Croazia o dalla Croazia in Serbia che rispettano le disposizioni del protocollo 3 dell'ASA e che, alla data di adesione della Croazia, siano in viaggio o si trovino in custodia temporanea, presso un deposito doganale o in una zona franca in Serbia o in Croazia.

2. Il trattamento preferenziale può essere concesso in tali casi purché, entro quattro mesi dalla data di adesione della Croazia, venga presentata alle autorità doganali del paese di importazione una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese di esportazione.

Articolo 11

Contingenti durante il primo anno di applicazione del protocollo

Durante il primo anno di applicazione del presente protocollo, i volumi dei nuovi contingenti tariffari e gli incrementi dei volumi dei contingenti tariffari esistenti sono calcolati proporzionalmente ai volumi annui di base, tenendo conto della parte dell'anno trascorsa prima della data di applicazione del presente protocollo.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

SEZIONE V

Articolo 12

Il presente protocollo e i relativi allegati formano parte integrante dell'ASA.

Articolo 13

1. L'Unione europea e i suoi Stati membri e la Serbia procedono all'approvazione del presente protocollo secondo le rispettive procedure.
2. Le Parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al paragrafo 1. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 14

1. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione.
2. Qualora non tutti gli strumenti di approvazione del presente protocollo siano stati depositati entro il primo giorno del secondo mese successivo alla data della firma, il presente protocollo si applica a titolo provvisorio. La data dell'applicazione provvisoria è il primo giorno del secondo mese successivo alla data della firma.

Articolo 15

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese, svedese e serba, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Articolo 16

Il testo dell'ASA, gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, l'atto finale e le dichiarazioni ad esso allegate sono stilati in lingua croata e tali testi fanno fede alla stregua dei testi originali. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione procede all'approvazione dei testi menzionati.

ALLEGATO I

"Allegato III (e)

Concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti agricoli di base originari dell'Unione europea

(di cui all'articolo 27, paragrafo 3)

A decorrere dalla data di entrata in vigore del protocollo del presente accordo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea, ai prodotti elencati nel presente allegato saranno applicati dazi doganali (dazi ad valorem e/o dazi specifici) come indicato, nell'ambito dei quantitativi indicati per ciascun prodotto.

Codice NC (2013)	Designazione delle merci	Contingente annuo (tonnellate)	Aliquota del dazio contingente (% del dazio NPF)
0103	Animali vivi della specie suina	200	0%
0103 92	– altri		
0103 92 11	– – di peso uguale o superiore a 50 kg		
0103 92 19	– – – delle specie domestiche		
0103 92 11	– – – – Scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg		
0103 92 19	– – – – altri		
0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	200	0%
0206 41 00	– della specie suina, congelate		
0206 49 00	– – Fegati		
	– – altre		
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	70	5%
0402 10	– in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5%		
0402 10 11	– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti		
0402 10 19	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg		
0402 10 19	– – – – altri		
0402 10 99	– – – – altri		
0402 21	– in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5%		
0402 21 11	– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti		
0402 21 18	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27%		
0402 21 11	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg		
0402 21 18	– – – – – altri		
0406	Formaggi e latticini	50	0%
0406 10	– Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini		
0406 10 20	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40%		
0406 10 80	– – altri		
0406 30	– Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere		

0406 30 10	-- ottenuti esclusivamente con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell ed, eventualmente, con aggiunta di formaggio Glaris alle erbe (detto "Schabziger"), condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 56% della sostanza secca -- altri --- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 36% ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca
0406 30 31	---- inferiore o uguale a 48%
0406 30 39	---- superiore a 48%
0406 30 90	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 36%
0406 90	- altri formaggi -- altri
0406 90 13	--- Emmental
0406 90 15	--- Gruyère, Sbrinz
0406 90 17	--- Bergkäse, Appenzell
0406 90 18	--- Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or e Tête de Moine
0406 90 19	--- Formaggi di Glaris alle erbe (detti "Schabziger") fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate
0406 90 21	--- Cheddar
0406 90 23	--- Edam
0406 90 25	--- Tilsit
0406 90 27	--- Butterkäse
0406 90 29	--- Kashkaval
0406 90 32	--- Feta
0406 90 37	--- Finlandia
0406 90 39	--- Jarlsberg --- altri
0406 90 50	---- Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pecora o di capra ---- altri ----- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40% ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa ----- inferiore o uguale a 47%
0406 90 61	----- Grana padano, Parmigiano reggiano
0406 90 63	----- Fiore sardo, Pecorino
0406 90 69	----- altri ----- superiore a 47% ed inferiore o uguale a 72%
0406 90 73	----- Provolone
0406 90 75	----- Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano
0406 90 76	----- Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø
0406 90 78	----- Gouda
0406 90 79	----- Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio
0406 90 81	----- Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey
0406 90 82	----- Camembert
0406 90 84	----- Brie ----- altri, aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa
0406 90 86	----- superiore a 47% ed inferiore o uguale a 52%

0406 90 87	----- superiore a 52% ed inferiore o uguale a 62%		
0406 90 88	----- superiore a 62% ed inferiore o uguale a 72%		
0406 90 93	----- superiore a 72%		
0406 90 99	----- altri		
0701	Patate, fresche o refrigerate	165	0%
0701 90	– altre		
	– – altre		
0701 90 90	– – – altre		
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati	20	0%
	– Legumi da granella, anche sgranati		
0710 21 00	– – Piselli (<i>Pisum sativum</i>)		
1001	- Frumento (grano) duro	300	0%
	– altro		
1001 99 00	– – altro		
1005	Granturco	270	0%
1005 10	– destinato alla semina		
	– – ibrido		
1005 10 15	– – – ibrido semplice		
1005 10 18	– – – altro		
ex 1005 10 18	– – – – Granturco ibrido doppio e ibrido top-cross, destinato alla semina		
1512	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	60	5%
	– Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni		
1512 19	– – altri		
1512 19 90	– – – altri		
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue	150	0%
1602 10 00	– Preparazioni omogeneizzate		
	– della specie suina		
1602 41	– – Prosciutti e loro pezzi		
1602 42	– – Spalle e loro pezzi		
1602 49	– – altre, compresi i miscugli		
1602 50	– della specie bovina		
1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido	70	20%
	– Zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti		
1701 12	– – di barbabietola		
1701 12 90	– – – altri		
1701 14	– – altri zuccheri di canna		
1701 14 90	– – – altri		
	– altri		
1701 91 00	– – con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti		
1701 99	– – altri		
1701 99 10	– – – Zuccheri bianchi		
1701 99 90	– – – – altri		
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	20	0%
	– Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi		

2009 89	-- altri --- di un valore Brix inferiore o uguale a 67 ---- altri ----- altri ----- senza zuccheri addizionati		
2009 89 96	----- Succhi di ciliege		
2401	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco	75	0%
2401 10	- Tabacchi non scostolati		
2401 10 35	-- Tabacchi "light air cured"		
2401 10 60	-- Tabacchi "sun cured" del tipo orientale		
2401 10 85	-- Tabacchi "flue cured"		
2401 20	- Tabacchi parzialmente o totalmente scostolati		
2401 20 35	-- Tabacchi "light air cured"		
2401 20 60	-- Tabacchi "sun cured" del tipo orientale		
2401 20 85	-- Tabacchi "flue cured"		
2401 20 95	-- altri		
2401 30 00	- Cascami di tabacco		

ALLEGATO II

(Prodotti di cui all'articolo 25 dell'ASA)

"Allegato II bis del protocollo 1

Contingenti tariffari applicabili all'importazione in Serbia delle merci originarie dell'Unione europea

Codice NC 2013	Designazione delle merci	Contingente annuo (tonnellate)	Aliquota del dazio contingentale
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	190	0%
0403 10	– Yogurt		
	– – non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao		
	– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse		
0403 10 11	– – – – inferiore o uguale a 3%		
0403 10 13	– – – – superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6%		
0403 90	– altri		
	– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao		
	– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte		
0403 90 91	– – – – inferiore o uguale a 3%		
0403 90 93	– – – – superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6%		
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	1180	0%
2207 10 00	– Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol		

2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di sucedanei del tabacco	25	10%
2402 20	– Sigarette contenenti tabacco	1 600	15%
2402 20 90	-- altre		

ALLEGATO III

1. Le importazioni nell'Unione europea dei seguenti vini, di cui all'articolo 2 del presente protocollo, beneficiano delle concessioni specificate in appresso.

Codice NC	Designazione delle merci (conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del protocollo 2)	Dazio applicabile	Quantitativo annuo (hl)	Disposizioni specifiche
ex 2204 10	Vini spumanti di qualità	esenzione	55 000	(1)
ex 2204 21	Vini di uve fresche			
ex 2204 29	Vini di uve fresche	esenzione	12 300	(1)

(1) Possono svolgersi consultazioni su richiesta di una delle Parti contraenti al fine di modificare i contingenti trasferendo quantitativi dal contingente della voce ex 2204 29 al contingente delle voci ex 2204 10 ed ex 2204 21.

ALLEGATO IV

Allegato IV

TESTO DELLA DICHIARAZIONE SU FATTURA

La dichiarazione su fattura, il cui testo è riportato in appresso, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ... (1¹)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с преференциален произход (2).

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° ... (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... (2).

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ... (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v ... (2).

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (2).

1

- (1) Quando la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi sono omesse o lo spazio è lasciato in bianco.
- (2) Indicazione dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".
- (3) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.
- (4) Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ... (2) Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. ... (1)) deklareerib, et need tooted on ... (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidetud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ... (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... (2).

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ... (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2).

Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ... (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (2) preferencijalnog podrijetla.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2).

Versione lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. ... (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme ... (2).

Versione lituana

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. ... (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ... (2) preferencinės kilmės prekės.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ... (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális ... (2) származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ... (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ... (2).

Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ... (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ... (2) preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.º ... (1)), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (2).

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. ... (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ... (2).

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ... (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ... (2).

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov štr. ... (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ... (2) poreklo.

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ... (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).

Versione serba

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр.....⁽¹⁾) изјављује да су, осим ако је то другачије изричито наведено, ови производи⁽²⁾ преференцијалног порекла.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br.....⁽¹⁾) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi⁽²⁾ preferencijalnog porekla.

.....
... (3)

(Luogo e data)

.....
... (4)

(Firma dell'esportatore; indicare in maniera chiaramente leggibile anche il nome della persona che firma la dichiarazione.)